



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III-Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Il Dirigente

- Visto** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm. ii;
- Visto** il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. ii.;
- Visto** il Decreto legge n. 126 del 29.10.2019 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/2019 n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’art. 4 della legge 03/05/1999 n. 124 e all’art. 1 comma 107 della legge 13/07/2015 n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- Visto** il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lettera a), che prevede che all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, “*le parole «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali»*”;
- Visto** che la medesima normativa recita testualmente che: “*La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti*”;
- Vista** l’O.M. n. 88 del 16.05.2024, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;
- Vista** la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 71491 del 20.05.2024 che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III-Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

- Visto** il D.D. n. 395 del 08.07.2024 con il quale, ai sensi dell'art. 8 comma 5 della predetta Ordinanza, è stata disposta, ai fini della valutazione dei titoli dei titoli dichiarati dagli aspiranti, l'individuazione di scuole polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;
- Visti** gli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. 88/2024, circa i requisiti, specifici e generali, di ammissione;
- Considerato** che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 88/2024 dispone che *“gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo”*;
- Visto** l'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. 88/2024, relativo agli inserimenti con riserva;
- Visto** l'art. 7, comma 9, dell'O.M. 88/2024, con il quale, fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci;
- Visto** l'art. 8, comma 6, dell'O.M. 88/2024, con il quale in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria;
- Visto** l'art. 9 comma 1 della sopracitata O.M. n. 88/2024 che dispone la pubblicazione delle GPS da parte del dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente sul sito internet dell'Ufficio. Analogamente, sono pubblicate all'Albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto;
- Visto** il D.D. n. 489 del 06.08.2024, con il quale si è provveduto all'esclusione di vari aspiranti dalle graduatorie provinciali, ai sensi degli artt. 7, comma 9, e 8, comma 6, dell'O.M. 88/2024;
- Visto** il D.D. n. 490 del 06.08.2024, con il quale sono state pubblicate le GPS per la provincia di Perugia per l'a.s. 2024/2025;
- Visto** il D.D. n. 524 del 16.08.2024, che ha annullato e sostituito il D.D. n. 489 del 06.08.2024;
- Visto** il D.D. n. 528 del 16.08.2024, che ha annullato e sostituito il D.D. n. 490 del 06.08.2024;
- Visto** il D.D. n. 539 del 19.08.2024, che ha annullato e sostituito il D.D. n. 528 del 16.08.2024;



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III-Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

Vista la sentenza n. 1676/2025 pronunciata dal Tribunale di Roma, Prima Sezione Lavoro in data 30.01.2025 nella causa civile n. 35368/2023 R.G., notificata ai sensi della L. 53/1994 in data 20.03.2025 prot. n. 4418, con la quale è stato dichiarato il diritto di parte ricorrente (Miranda Marco) alla rideterminazione del punteggio;

Ritenuto di dover dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale;

Ritenuto pertanto, di dover apportare modifiche alle sopracitate graduatorie;

Decreta

1. Per le ragioni in premessa esplicitate, le Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, sono ulteriormente rettificata con riferimento al punteggio da assegnare al docente Miranda Marco, nato il 23.02.1984 (SR), sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nella domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11560891.04-06-2024 e in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1676/2025, come da prospetto sotto riportato:

Cognome	Nome	C/C	Fascia	Punti precedenti	Punti rettificati
MIRANDA	MARCO	B020	2	51,50	63,50

2. Negli eventuali contratti di cui il docente Miranda Marco dovesse rendersi destinatario in base al punteggio in graduatoria a seguito dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 1676/2025, i Dirigenti Scolastici interessati, richiamando il presente decreto, dovranno inserire una clausola risolutiva espressa del contratto in caso di esito sfavorevole del contenzioso per il docente Miranda Marco.

I Dirigenti Scolastici delle sedi di destinazione adempiranno altresì ai controlli previsti dall'OM 88/2024. A tal fine, si precisa che, ai sensi dell'art. 8 comma 7 e 8 dell'O.M. 88/2024, *“L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. In caso di esito positivo dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.*

3. È fatta espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente decreto in caso di esito sfavorevole del contenzioso per il predetto docente.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Ufficio III-Ambito Territoriale per la Provincia di Perugia

4. Il presente DD integra e modifica il Decreto n. 539 del 19.08.2024.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Fratini

- Al docente Miranda Marco, c/o Avv. Giuseppe Buonanno, via pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org
- Ai Dirigenti Scolastici della provincia
- Agli USR – Ambiti Territoriali Provinciali della Repubblica
- Alle OO.SS.
- Al Sito web e Albo USP